

CONVENZIONE

tra

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA con sede legale in Roma, via Marsala n. 8, C.F. 00493410583, P.IVA 00907501001, in persona del suo Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani (di seguito denominato "ACI")

e

ACI GLOBAL S.p.A., con Socio Unico Automobile Club d'Italia, con sede legale in Roma, via Stanislao Cannizzaro n. 83/A, C.F. 10698880159 – P.IVA 06601831008, in persona del suo Presidente Dott. Alessandro Cocconcelli (di seguito denominata "ACI Global" o "società").

di seguito anche definite congiuntamente "le Parti" o singolarmente "la Parte"

Premesso che

- ACI è un Ente pubblico non economico, a base associativa, che rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, attuando tutte le iniziative di competenza necessarie e diffondendo la cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo della mobilità sostenibile, della sicurezza e dell'educazione stradale;
- ACI, in quanto Federazione di tutti gli Automobile Club, Enti pubblici territoriali, la cui attività è disciplinata dallo Statuto dell'Automobile Club d'Italia, è presente su tutto il territorio nazionale, disponendo di una capillare organizzazione, dotata di un approfondito know how in materia di mobilità e sicurezza stradale;
- ACI è tenuto a garantire ai propri soci i servizi di assistenza tecnica, stradale e assicurativa e, a tal fine, intende avvalersi delle specifiche competenze e know-how di ACI Global Spa, Società interamente partecipata da ACI, strumentale al perseguimento della finalità istituzionali di ACI e allo svolgimento delle sue funzioni nel settore dei servizi di assistenza relativi alla mobilità in tutte le sue forme e in ogni altro ambito d'interesse di ACI;
- ACI Global, ai sensi dell'art.1 del proprio Statuto, è una Società strumentale all'attività di ACI e opera in regime di "house providing" disciplinato dall'art. 7 del D.lgs n. 36/2023 e delle altre disposizioni nazionali e sovranazionali in materia, ricorrendo i presupposti richiamati dalla predetta disposizione normativa: l'esercizio del controllo analogo sulla Società da parte di ACI;

la produzione di oltre l'80% delle attività nello svolgimento dei compiti ad essa affidati da ACI o da altre persone giuridiche controllate da ACI; l'assenza di partecipazioni dirette di capitali privati nel capitale sociale della Società; la preventiva valutazione di congruità economica dell'affidamento e dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici;

- ACI Global, in quanto Società in house di ACI, è soggetta a tutte le limitazioni e obblighi applicabili alle Società in house previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., *"Testo unico delle società a partecipazione pubblica"* ed è tenuta al rispetto dell'ordinamento amministrativo imposto alle Società in house dalla vigente normativa in materia e dai principi generali di efficienza, economicità e trasparenza della pubblica amministrazione;
- ACI Global, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, svolge le attività di organizzazione, coordinamento e prestazione di servizi di assistenza relativi alla mobilità nonché attività di agente di assicurazioni nei settori di assistenza di interesse di ACI. Nell'esercizio della propria attività, ACI Global è sottoposta all'influenza determinante di ACI, opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati da ACI nel rispetto delle regole di "governance", di cui al vigente Regolamento di governance delle Società controllate.
- ACI Global dispone di un apparato tecnologico e organizzativo adeguato a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'affidabilità dei servizi strumentali erogati ad ACI.
- ACI, valutati i vantaggi in termini di efficienza, economicità e qualità dei servizi erogati e delle attività svolte dalla Società, ha intenzione di utilizzare il modello organizzativo dell'in house providing per l'affidamento diretto dei servizi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, così come individuati e specificati nella presente Convenzione.

Le parti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1

Oggetto

1. La presente Convenzione e i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante, disciplina i rapporti tra ACI e ACI Global con riferimento all'organizzazione, il coordinamento, il monitoraggio e la prestazione di servizi di assistenza a favore dei soci ACI, come definiti nel Piano dei servizi (Allegato 1), nonché altre eventuali attività inerenti all'oggetto sociale di ACI Global e funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.
2. Il Piano dei servizi è aggiornato, d'intesa tra le Parti, in caso di realizzazione di nuovi servizi o modifica di quelli in essere.

3. Il Centro di responsabilità ACI gestore del budget provvede all'affidamento annuale dei servizi previsti nel citato Piano dei servizi in esecuzione della presente Convenzione, nel rispetto del vigente Codice dei Contratti Pubblici e delle disposizioni regolamentari interne di ACI.

ART. 2

Durata

1. La presente Convenzione ha validità dal 1° Gennaio 2025 al 31 Dicembre 2030. I servizi oggetto della presente Convenzione sono garantiti ai soci titolari di tessere sottoscritte entro il 31 dicembre 2030 fino alla scadenza della relativa annualità associativa.
2. Alla data di scadenza, la Convenzione potrà essere espressamente rinnovata, previa autorizzazione dei competenti Organi di ACI, a condizione che sussistano i presupposti formali, sostanziali e normativi in tema di esercizio in house delle attività di cui al presente atto e lo specifico interesse alla prosecuzione della collaborazione tra le Parti.

ART. 3

Ruolo e responsabilità di ACI

1. Nell'ambito della presente Convenzione, ACI esercita le seguenti attività:
 - a) coordinamento strategico dei servizi affidati ad ACI Global;
 - b) indirizzo e monitoraggio dello sviluppo e della pianificazione relativa ai servizi in Convenzione;
 - c) definizione degli obiettivi e degli standard di qualità finalizzati al costante miglioramento dei servizi;
 - d) valutazione dei costi dei servizi, della qualità dell'organizzazione e delle strutture interne ed esterne di cui si avvale la Società, al fine di garantire la soddisfazione dell'utenza;
 - e) approvazione del preventivo economico annuale relativo ai servizi in Convenzione previsti dal Piano dei servizi in relazione ai volumi stimati per ciascuna prestazione;
 - f) valutazione della congruità dei corrispettivi previsti per l'erogazione dei servizi riferita alle tariffe di cui al Piano tariffario (Allegato 4).
2. ACI si impegna a:
 - a) versare ad ACI Global, a titolo di corrispettivo dei servizi regolamentati dalla presente Convenzione, gli importi determinati secondo i criteri e le modalità indicate nel successivo art. 7;

- b) inviare quotidianamente ad ACI Global il flusso degli aventi diritto ai servizi e consentire alla stessa l'accesso al database soci ("Dati Associativi di cui al successivo art. 12, par. 2), nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e in coerenza con le modalità previste nell'Allegato 5;
- c) informare i soci in merito ai servizi inclusi nelle tessere associative, alle condizioni e ai requisiti per la relativa fruizione;
- d) cooperare con la Società al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione;
- e) informare con congruo anticipo la Società in ordine a: nuove formule associative o modifica di quelle esistenti; aggiornamento dei Regolamenti associativi; adozione di provvedimenti amministrativi dell'Ente che riguardino la presente Convenzione.

ART. 4

Obblighi di ACI Global

1. ACI Global assicura ad ACI l'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione secondo le condizioni definite nel Piano dei servizi (Allegato 1).
2. ACI Global garantisce ad ACI un'organizzazione adeguata all'erogazione dei servizi stessi costituita da:
 - a. una **Centrale Operativa telefonica** - attiva 365 giorni l'anno/24 ore su 24 - preposta all'erogazione dei servizi informativi e al supporto all'erogazione dei servizi per la mobilità, adeguata ai volumi di traffico e gestita direttamente dalla Società. L'eventuale ricorso a centrali operative esterne, di cui ACI Global assumerebbe piena ed esclusiva responsabilità, potrà avvenire solo in presenza di motivate circostanze e previo accordo con ACI.
 - b. una **Struttura Organizzativa preposta alla gestione dei servizi accessori assicurativi e alla liquidazione dei rimborsi** (Area sanitaria/persona - Area tecnica), comprensiva della Rete dei fornitori che erogano le assistenze di natura assicurativa. La struttura dovrà essere in possesso dei requisiti idonei all'esercizio dei servizi connessi all'attività assicurativa "ramo assistenza" previsti dal Regolamento ISVAP (ora IVASS) n.12/2008;
 - c. una **Struttura Tecnica Territoriale**, diretta o indiretta, preposta all'esecuzione dei servizi per la mobilità. La struttura dovrà garantire l'erogazione dei servizi sull'intero territorio nazionale;

- i. per la **Viabilità Autostradale** dovrà assicurare la copertura del servizio oggetto della Convenzione sull'intera rete viaria nazionale, con il rispetto di tutti i requisiti obbligatori richiesti dalle Società Concessionarie autostradali;
 - ii. per la **Viabilità Ordinaria** dovrà garantire, attraverso una rete di centri delegati in grado di assicurare il rispetto dei livelli di servizio di cui Allegato 2, la copertura del servizio su tutta la viabilità stradale del territorio nazionale, che include:
 - 1. le Strade statali e le nuove Strade ANAS
 - 2. le Strade regionali
 - 3. le Strade provinciali
 - 4. le Strade comunali, ivi incluse le pertinenze e le aree private (garage, cortili, parcheggi ecc.) accessibili ai mezzi di soccorso.
3. ACI Global si impegna a:
- a. trasmettere ad ACI con cadenza trimestrale i dati utili al monitoraggio del raggiungimento dei livelli di servizio individuati nel documento "Livelli di servizio" (Allegato 2);
 - b. supportare ACI nell'attività di controllo analogo, di monitoraggio e di controllo sull'erogazione dei servizi ai soci da parte della Società, anche prevedendo nei contratti stipulati con fornitori esterni della Società, apposite clausole che consentano l'esercizio delle predette prerogative da parte ACI;
 - c. rendere disponibili le informazioni utili al monitoraggio delle prestazioni erogate ai soci secondo le modalità definite nel documento "Processo di pianificazione e rendicontazione" (Allegato 3) anche consentendo l'accesso diretto ai dati sul funzionamento e la misurazione dei processi di lavoro delle strutture di cui al precedente comma 2 punti a) e b);
 - d. inviare, con cadenza mensile, l'elenco aggiornato dei Centri delegati identificati con il marchio "ACI Global Soccorso stradale 803 116" operativi sul territorio nazionale;
 - e. gestire, per conto di ACI, i rimborsi ai soci di cui all'Allegato 1 "Piano dei servizi" secondo le disposizioni operative impartite, con appositi provvedimenti, da ACI.

ART. 5

Comitato di Gestione

- 1. Al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo, la verifica dell'equilibrio economico-finanziario della Convenzione e il monitoraggio della sua corretta attuazione, è istituito un Comitato di Gestione.

2. Il Comitato è presieduto dal Titolare del Centro di responsabilità ACI gestore del budget e composto dal Direttore Generale della Società e dai rappresentanti dei diversi attori coinvolti nell'erogazione dei servizi in Convenzione, individuati dalle Parti in relazione agli specifici argomenti trattati.
3. Il Comitato, in particolare, ha il compito di:
 - a. monitorare il livello di qualità delle prestazioni, evidenziare eventuali scostamenti o criticità gestionali nell'erogazione - diretta o tramite fornitori esterni - dei servizi ai soci e individuare possibili interventi correttivi;
 - b. valutare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della Società con riferimento alle tariffe di cui all'Allegato 4, in funzione della tipologia, delle modalità e dei volumi delle prestazioni erogate e proporre gli eventuali provvedimenti conseguenti;
 - c. monitorare l'efficacia e l'adeguatezza della presente Convenzione, anche alla luce di eventuali mutamenti normativi, organizzativi o tecnologici ovvero sulla base di elementi emersi in corso di attuazione e formulare eventuali proposte di modifica o integrazione della stessa;
 - d. valutare le proposte di eventuali nuovi servizi da attivare nell'ambito della Convenzione e eventuali variazioni del Piano delle attività al fine di garantire la piena operatività ed efficienza delle attività oggetto della Convenzione.
4. Il Comitato si riunisce con cadenza trimestrale ovvero ogni qual volta richiesto da una delle Parti.

ART. 6

Obblighi di ACI Global relativi ai rapporti di lavoro e agli affidamenti esterni

1. Nell'utilizzo di personale dipendente, consulenti, professionisti esterni, fornitori per l'esercizio delle attività oggetto della presente Convenzione, la Società è obbligata al rispetto della normativa di riferimento ivi comprese le disposizioni vigenti in materia fiscale e previdenziale nonché di tutela dei dati personali.
2. La Società si impegna a ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contrattuali in materia di lavoro, previdenza, igiene e sicurezza nonché di tutela dei dati personali.
3. La Società si impegna, altresì, a rispettare, nell'esercizio della propria attività negoziale, i principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione nonché ad osservare le disposizioni in materia di contratti pubblici di cui al

D.lgs n. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 7

Processo di pianificazione, rendicontazione e pagamenti

1. ACI Global predispone, secondo i tempi e le modalità indicati nel documento "Processo di pianificazione e rendicontazione" (Allegato 3) e sulla base delle richieste del Centro di Responsabilità ACI gestore del budget, il **Piano delle attività** proposto per la successiva annualità. All'interno del Piano delle attività sono riportati i volumi delle prestazioni previste per ciascun servizio da erogare nonché il relativo preventivo economico risultante dall'applicazione delle tariffe di cui al documento "Piano tariffario" (Allegato 4).
2. Sulla base del Piano delle attività, il Centro di Responsabilità ACI gestore del budget sottopone all'approvazione del Consiglio Generale l'affidamento annuale alla Società dei servizi in Convenzione.
3. Per effetto di variazioni nel Piano delle attività proposte dal Comitato di gestione che comportino una modifica del preventivo economico, il Centro di Responsabilità ACI gestore del budget attiva le necessarie procedure autorizzative volte al riconoscimento della maggiore spesa. Nessun maggior corrispettivo può essere riconosciuto alla Società fino alla conclusione del predetto iter autorizzativo ACI.
4. La Società darà conto ad ACI delle attività svolte in attuazione della presente Convenzione mediante apposita rendicontazione periodica delle attività e dei servizi oggetto di affidamento, sia con riguardo allo stato di avanzamento che con riguardo ai relativi costi, secondo i criteri definiti nel documento "Processo di pianificazione e rendicontazione" (Allegato 3).
5. ACI provvederà al pagamento dei corrispettivi dovuti, di cui al successivo art. 8, nel rispetto delle disposizioni regolamentari interne e secondo le modalità e i tempi di remunerazione stabiliti nel documento "Processo di pianificazione e rendicontazione" (Allegato 3).

ART 8

Corrispettivi

1. La remunerazione dei servizi e delle attività erogati dalla Società in attuazione della presente Convenzione avviene sulla base delle tariffe unitarie definite e regolamentate dal documento "Piano tariffario" (Allegato 4). Tali tariffe sono stabilite sulla base dei volumi medi stimati per

ciascun anno di durata della Convenzione, in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario della Società.

2. Le Parti, in vigore della presente Convenzione, possono rivedere i corrispettivi di cui al documento "Piano tariffario" (Allegato 4), nel rispetto della congruità economica di cui al comma 5, ove ricorrano le seguenti condizioni:
 - a. in caso di variazione superiore al +/-10% dei volumi di una o più delle prestazioni maggiormente rappresentative (come da elenco contenuto nel Piano tariffario);
 - b. in caso di variazione dei costi diretti esterni delle prestazioni tecniche conseguente alla definizione di nuovi contratti di affidamento a fornitori esterni da parte della Società o alla modifica di quelli in essere.
3. La remunerazione del costo delle polizze a favore dei soci avviene in base ai premi in vigore, stipulati dalla Società con le compagnie di assicurazioni, ad esito delle relative procedure di affidamento.
4. Le tariffe di cui all'Allegato 4 sono sottoposte ad analisi di benchmark al fine di accertare la congruità economica delle prestazioni affidate alla Società ex art. 7 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART. 9

Divieto di cessione

1. È fatto divieto assoluto ad ACI Global di cedere, a qualsiasi titolo, la presente Convenzione.
2. In caso di inadempienza al divieto di cessione, ferma restando l'inefficacia della cessione per ACI e fatto salvo il suo diritto al risarcimento del danno, ACI ha la facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.

ART. 10

Recesso per giusta causa

1. ACI ha la facoltà di recedere, in tutto o in parte, dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicare ad ACI Global con PEC. È fatta salva l'ipotesi di un più ridotto termine di legge, qualora sopravvengano interventi normativi che limitino, condizionino o non consentano la prosecuzione delle attività oggetto della Convenzione medesima. In tale ipotesi ACI è tenuta a versare ad ACI Global il compenso maturato fino alla data di esercizio del recesso.

ART. 11

Responsabilità per danni ad ACI e/o ai terzi

1. ACI Global è responsabile dei danni subiti da persone e/o cose, tanto di ACI che di terzi, esclusivamente per i danni stessi che siano conseguenza immediata e diretta di imperizia o di mancata erogazione dei servizi a termini della presente Convenzione, dovuta a fatti, azioni o omissioni proprie o delle risorse comunque impiegate dalla Società, posti in essere in conseguenza, connessione o dipendenza dell'esecuzione dei servizi.
2. La Società si impegna, assumendo in proprio ogni responsabilità, a tenere indenne l'ACI anche in esito a condanne e/o intimazioni in sede giudiziale.
3. Fermo quanto precede, le Parti si danno vicendevolmente atto e riconoscono che ACI Global non sarà in alcun modo responsabile per danni e/o pregiudizi di sorta dipendenti da causa fortuita o forza maggiore ovvero derivanti da comportamenti impropri dei soci ACI o loro aventi causa.
4. Qualora nell'esecuzione dei medesimi servizi ACI Global si avvalga di imprese, professionisti, operatori economici, fornitori, questi opereranno, senza alcun rapporto diretto con ACI, sotto la direzione e responsabilità esclusiva della stessa ACI Global.

ART. 12

Trattamento dei dati personali

1. Con riferimento alle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) nonché ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale, ivi compresi i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati.
2. Relativamente ai dati di identificazione personale (codice fiscale e dati anagrafici e di contatto, targa del veicolo/i e n. di tessera associativa) dei soci aventi diritto alle prestazioni oggetto della presente Convenzione e messi a disposizione di ACI Global ai sensi del precedente art. 3 per tutta la durata del rapporto associativo ai fini dell'erogazione dei connessi servizi (complessivamente definiti "**Dati Associativi**"), ACI assume il ruolo di Titolare del trattamento (art. 24 del GDPR), mentre la Società assume il ruolo di Responsabile del trattamento (art. 28 del GDPR) nei termini previsti dall'allegato atto di nomina (Allegato n.5).
3. In qualità di Responsabile del trattamento, la Società si impegna al rispetto delle istruzioni fornite dall'ACI nei termini previsti dal citato atto di nomina e in eventuali ulteriori specifici atti che ne costituiscono parte integrante ed essenziale.

4. Relativamente ai Dati raccolti direttamente da ACI Global, strettamente necessari e connessi all'esigenza di tempestiva attivazione e prestazione dei servizi di assistenza (complessivamente definiti "**Dati dell'Assistenza**"), la Società assume il ruolo di Titolare autonomo del trattamento. Tali dati potranno essere comunicati ad ACI per finalità statistiche e di monitoraggio, andamento e verifica della qualità dei servizi erogati necessarie all'esercizio del controllo analogo sulla società.
5. Le parti si danno reciprocamente atto di essere informate, in modo pieno ed esaustivo, circa le modalità di trattamento dei dati personali dei rispettivi Legali Rappresentanti per tutte le finalità imposte dagli obblighi legislativi, regolamentari e provvedimenti, necessarie e/o utili per l'esecuzione della presente Convenzione, nonché per tutte le attività e finalità a questo correlate.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto che non risponderanno di eventuali violazioni della disciplina in materia di tutela dei dati personali poste in essere dalla controparte. Ciascuna delle Parti risponderà in proprio e in base alle proprie responsabilità del trattamento dei dati personali effettuato in base alle disposizioni contenute nel presente articolo.

ART.13

Codice di comportamento, Codice etico, Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

1. ACI Global dichiara di essere edotta in ordine alle disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e prende atto che ACI, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti, si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice di comportamento di Ente nonché nel proprio Codice Etico.
2. ACI Global si obbliga a rispettare i suddetti codici, a divulgarli all'interno della propria organizzazione e a darne informativa ai propri appaltatori e/o consulenti, durante l'espletamento delle attività affidategli da ACI, e prende atto che la violazione dei principi ivi contenuti sarà considerata quale grave inadempimento degli obblighi scaturenti dalla Convenzione e determinerà la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art.1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti da ACI. Entrambi i codici, che ACI Global dichiara di conoscere e aver attentamente letto avendone ricevuta copia, sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ACI www.aci.it.
3. ACI Global dichiara di avere adottato, oltre a un proprio Codice etico e Codice di comportamento, il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.n.231/2001" integrato, con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità, dal Piano di

Prevenzione della Corruzione in coerenza con le finalità della Legge n.190/2012 e le successive linee guida emanate dall'ANAC in attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni.

4. ACI Global è tenuta a garantire il rispetto della vigente normativa volta ad assicurare la trasparenza della propria attività in conformità al D.Lgs. n.33/2013 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.97/2016. A tal fine pubblica sul proprio sito istituzionale, oltre alla documentazione espressamente stabilita dalla legge, anche il "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001" e il "Codice etico".

ART. 14

Foro competente

1. Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente eventuali contestazioni relative alla validità, interpretazione od esecuzione della Convenzione, così come di ciascuno dei suoi atti esecutivi. Qualsiasi controversia, che non possa essere risolta tra le Parti in via conciliativa, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART. 15

Disposizioni finali

1. La presente Convenzione viene stipulata in modalità elettronica ai sensi dell'art.11, comma 13, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., con sottoscrizione mediante firma digitale come disciplinato dal D.Lgs. n. 82/2005 così come modificato dal successivo D.Lgs. n.79/2016.
2. Ogni eventuale modifica e/o integrazione della Convenzione dovrà essere concordata tra le Parti e formalizzata per iscritto.
3. L'invalidità e/o inefficacia di una o più clausole della Convenzione non comporta l'invalidità e/o inefficacia della Convenzione nel suo complesso. Verificandosi tale ipotesi, le Parti dovranno sostituire la disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.
4. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra in violazione delle presenti disposizioni non costituisce rinuncia ai diritti delle Parti, né al diritto di esigere l'esatto adempimento.
5. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R.n.131 del 26 aprile 1986 e l'eventuale registrazione deve intendersi ad imposta fissa in quanto i corrispettivi ivi regolati sono soggetti ad IVA. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di

registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione sono poste a carico della Parte richiedente.

6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni e da quanto regolato negli Allegati integranti, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.
7. Le Parti si danno reciprocamente atto che i termini e le condizioni contenute nella presente Convenzione costituiscono le complete intese intervenute tra di esse e sostituiscono tutti gli eventuali precedenti patti, sia orali sia scritti, tra loro intercorsi con riferimento alle attività oggetto della Convenzione medesima.

Allegato 1 (Piano dei servizi);

Allegato 2 (Livelli di servizio);

Allegato 3 (Processo di pianificazione e rendicontazione);

Allegato 4 (Piano tariffario);

Allegato 5 (Designazione a Responsabile del Trattamento dei dati).

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

ACI GLOBAL S.p.A.

Il Presidente

Il Presidente

Angelo Sticchi Damiani

Alessandro Cocconcelli